



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 febbraio 2026, n. 151: art. 23 d.lgs. 152/2006 – obbligo di concludere il procedimento di VIA anche in caso di omesso parere culturale – violazione dei termini: obbligo *ex lege* di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria

Il TAR Lecce interviene a giudicare del silenzio illegittimamente serbato dal MASE rispetto al proprio obbligo di provvedere sull'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 in relazione al progetto di un impianto FER.

La sentenza riconosce, innanzitutto, come pacifica la sussistenza dell'autonomo obbligo in capo al Ministero di concludere il procedimento di VIA anche nel caso di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ovvero di mancata espressione del previsto parere da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Per pacifica giurisprudenza amministrativa, tale obbligo permane, infatti, anche in caso di inerzie o ritardi da parte degli altri soggetti coinvolti. Il silenzio serbato dal MASE nella fattispecie è, pertanto, da considerarsi illegittimo e dà diritto all'istante di ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, a mente del quale esso discende *"quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo sfioramento dei termini procedurali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all'operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

al relativo pagamento” (cfr., tra le tante, T.A.R. Molise, sez. I, 1 ottobre 2025, n. 279; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2025, n. 1185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359).

[Consulta la sentenza](#)